



# **Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per galline ovaiole, pollastre e galline riproduttrici**

## **Manuale di controllo - Protezione degli animali**

11 ottobre 2021





## **Direttiva tecnica**

concernente la

### **protezione degli animali per i galline ovaiole, pollastre e galline riproduttrici**

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

# Indice

**Disposizioni generali ..... 4**

**Punti di controllo ..... 6**

1. Formazione.....6

2. Misure minime .....7

3. Occupazione dei pollai .....7

4. Pavimenti e lettiera .....8

5. Posatoi.....8

6. Nidi .....9

7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita.....10

8. Illuminazione.....11

9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio .....12

10. Approvvigionamento di foraggio e acqua .....12

11. Ferimenti e cura degli animali .....13

12. Interventi sugli animali.....14

13. Altro .....14

**Allegato: Misure minime ..... 15**

A Criteri per le superfici calpestabili .....15

B Densità d'occupazione massima .....16

C Posatoi .....16

D Nidi.....17

E Mangiatoie allungate.....17

F Mangiatoie circolari.....18

G Abbeveratoi allungati .....18

H Abbeveratoi circolari .....18


I Abbeveratoi a tettarella.....19

J Abbeveratoi a coppa.....19

## Disposizioni generali

### Misure

Di norma, le misure delimitano spazi liberi (luce netta).  
(Eccezione: gli intervalli tra i posatoi e tra i posatoi e la parete = misura dell'asse, luce di interasse)



### Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

### Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un *cambiamento di destinazione d'uso* e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati *di nuova realizzazione*.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per i pollai *di nuova realizzazione*.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

### Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- L'aria è polverosa; si percepisce un leggero tenore di ammoniaca.
- La lettiera è cedevole, ma senza strutture visibili.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Alle galline ovaiole è stato tagliato il becco.
- Nell'allevamento i posatoi sopraelevati non sono accessibili a partire dal 15° giorno di vita.
- In seguito a episodi di plumofagia le galline non vengono né curate, né separate dalle altre.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- L'aria è molto soffocante (bruciore agli occhi, irritazione alle vie respiratorie), la circolazione dell'aria non è sufficiente.
- Non c'è lettiera o la maggior parte di essa è bagnata.
- Una gran parte degli animali presenta una ferita grave (ad es. ferita piuttosto grande) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Nell'effettivo vi sono animali evidentemente malati, senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato o il necessario abbattimento degli animali malati.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

## Punti di controllo

### 1. Formazione

**Basi legali** [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

**Altre basi** —

**Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:**

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola <sup>1)</sup>;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza <sup>2)</sup>;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola <sup>3)</sup>;
- ✓ in caso di detenzione di oltre 150 galline ovaiole o riproduttrici o produzione di oltre 200 pollastre all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza <sup>2)</sup>.

#### Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

#### Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato.

## 2. Misure minime

**Basi legali** [art. 10 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [10.1 Sistemi di detenzione per le galline ovaiole](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
- 

### Nota bene

- a) Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
  - b) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.1 «Sistemi di detenzione per le galline ovaiole: voliere e stalle mobili» proposte una vista d'insieme sui sistemi a voliera e sulle stalle mobili per galline ovaiole autorizzati, incluse le specifiche condizioni stabilite per determinati sistemi di detenzione, e dovrebbero agevolare il calcolo del numero massimo di animali ammesso in una stalla per galline ovaiole.
- 

## 3. Occupazione dei pollai

**Basi legali** [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [10.4 La detenzione amatoriale di pollame](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il numero di animali presenti nel pollaio non supera quello ammissibile sulla base delle dimensioni minime definite nell'allegato.
- 

**Nota bene** —

---

## 4. Pavimenti e lettiera

**Basi legali** [art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 cpv. 2 OPAn](#), [art. 66 lett. 2 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [10.3 La lettiera per il pollame domestico](#)

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ una parte del pavimento del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata <sup>1) 2)</sup>;
- ✓ la lettiera è asciutta e cedevole <sup>a)</sup>;
- ✓ la lettiera è disponibile durante l'intera fase luminosa;
- ✓ la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico <sup>b)</sup>;
- ✓ i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i fili per il fissaggio non sporgono;
- ✓ queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.

### Osservazioni

- 1) *La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata.*
  - 2) *Nelle prime due settimane di vita i pulcini non devono forzatamente avere accesso a una superficie con lettiera.*
- 

### Nota bene

- a) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico».
  - b) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.
- 

## 5. Posatoi

**Basi legali** [art. 66 cpv. 3 lett. c OPAn](#), [art. 66 cpv. 4 OPAn](#), [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#), [art. 34 a OFPAN](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ vi sono posatoi <sup>1) 2)</sup> collocati ad almeno due altezze differenti;
- ✓ il posatoio inferiore <sup>3) 5)</sup> nel caso delle galline ovaiole è collocato, rispetto al pavimento del pollaio, a un'altezza di almeno 50 cm;
- ✓ sopra ai posatoi rimangono almeno 50 cm di altezza liberi <sup>4) 5)</sup>.



**Osservazioni**

- 1) I posatoi sono in legno, materiale sintetico, metallo o combinazioni di questi materiali.
- 2) Possono essere considerati posatoi gli spigoli dei differenti livelli di una voliera se sono idonei a fungere da posatoi e consentono la chiusura delle dita quando gli animali si appolliano.
- 3) I posatoi collocati sul pavimento a rastrelliera dei piani sono considerati sopraelevati se il piano si trova a sua volta a un'altezza di almeno ca. 50 cm rispetto al pavimento del pollaio.
- 4) Per i sistemi di stabulazione fabbricati in serie, l'USAV può autorizzare altezze inferiori nel quadro del processo di autorizzazione previsto per gli impianti di stabulazione.
- 5) Per gli animali di razza nana è possibile ridurre le misure a 40 cm.

**Nota bene**

III. 1 Posatoi in legno a diverse altezze (a sinistra); tubi in metallo integrati in graticolati - le barre distanti l'una dall'altra almeno 30 cm sono considerate posatoi (in mezzo); esempio di spigolo di livello considerato posatoio (a destra).

**6. Nidi**

**Basi legali** [art. 66 cpv. 3 lett. b OPAn](#), [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#)

**Altre basi** —

**Le condizioni sono soddisfatte quando:**

- ✓ i nidi individuali sono provvisti di lettiera, rivestimenti molli (come prati sintetici o tappeti di gomma) o contenitori di materiale sintetico; oppure
- ✓ i nidi collettivi sono provvisti di lettiera o di rivestimenti molli (come prati sintetici o tappeti di gomma);
- ✓ i nidi sono protetti e adeguati <sup>a)</sup>.

**Nota bene**

a) *I nidi protetti e adeguati hanno almeno tre lati chiusi e la parte superiore coperta.*



III. 2a Nidi individuali con lettiera in paglia (sinistra); nidi individuali con iuta sintetica (destra).



III. 2b Nido collettivo con pula di orzo (sinistra); nidi collettivi con tende e tappetini di gomma (destra).

## 7. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita

**Basi legali** [art. 35 cpv.1 OPAn](#)

**Altre basi** —

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali <sup>1)</sup>;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

### Osservazione

1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*

**Nota bene** —

## 8. Illuminazione

**Basi legali** [art. 33 OPAn](#), [art. 67 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati (voliere, nidi), l'intensità luminosa è di almeno 5 lux <sup>a)</sup>;
- ✓ l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno <sup>b)</sup>;

Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/o si è rinunciato alla luce naturale;
- ✓ l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni nell'allevamento degli animali che depongono uova, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore;
- ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;
- ✓ in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

---

### Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.
  - b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3-5 per cento della superficie del pavimento.
-

## 9. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio

**Basi legali** [art. 11 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori di riposo);
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ la polvere non è eccessiva <sup>a)</sup>;
- ✓ è possibile respirare normalmente;
- ✓ d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;
- ✓ d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca <sup>b)</sup>;
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
  - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
  - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
  - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ gli animali non sono esposti a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.

### Osservazione

1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

---

### Nota bene

- a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile.
  - b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio.
- 

## 10. Approvvigionamento di foraggio e acqua


**Basi legali** [art. 4 cpv. 1 und 2 OPAn](#), [art. 66 cpv. 1 OPAn](#), [all. 1 tab. 9-1 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ -nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;
  - ✓ -il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;
  - ✓ -gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.
-

**Nota bene**

III. 3 Sezione trasversale di abbeveratoio a coppa.

**11. Ferimenti e cura degli animali**

**Basi legali** [art. 5 OPAn](#), [art. 177 OPAn](#), [art. 178 OPAn](#), [art. 178a OPAn](#), [art. 179 OPAn](#)

**Altre basi** Informazioni tecniche [16.1 Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni](#)

**Le condizioni sono soddisfatte quando:**

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti <sup>1)</sup>;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono se rapportato alla loro età;
- ✓ sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;
- ✓ sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la produzione di uova differisca di molto rispetto alla normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4 settimane superi l'1 per cento.

**Osservazione**

1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie».*

**Nota bene** —

## 12. Interventi sugli animali

**Basi legali** [art. 4 LPAn](#), [art. 15 OPAn](#), [art. 20 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte <sup>1)</sup>;
- ✓ solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte <sup>1)</sup>:
  - ✓ la spuntatura del becco;
  - ✓ l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.

### È vietato:

- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;
- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;
- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;
- accorciare la cresta e le ali;
- l'ingozzamento;
- la spiumatura degli animali vivi;
- la privazione dell'acqua per provocare la muta.

### Osservazione

1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.

---

**Nota bene** —

---

## 13. Altro

**Basi legali** [art. 16 OPAn](#)

**Altre basi** —

---

### Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

## Allegato: Misure minime

### A Criteri per le superfici calpestabili

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10a settimana di vita	Animali giovani dalla 11a settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Altezza libera sopra la superficie <sup>1)2)</sup> in cm	50	50	50
Larghezza minima in cm	30	30	30
Pendenza massima del suolo in %	12	12	12
Nei graticolati <sup>3)4)</sup> distanza massima tra gli assi di due listelli, aste o tubi paralleli in cm		10	10

#### Osservazioni

- 1) Sono considerate superfici calpestabili solo quelle sulla cui superficie non restano escrementi (ad es. griglie, lettiera adeguata). Gli assi e i rivestimenti di materiale sintetico e di metallo nonché i pavimenti fissi e una lettiera incrostata o bagnata non sono considerati calpestabili.
- 2) Per i sistemi di stabulazione fabbricati in serie l'USAV può autorizzare altezze inferiori nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione.
- 3) I graticolati sono formati da listelli di legno, da aste o tubi di metallo di circa 2-3,5 cm di larghezza o diametro.
- 4) Per il calcolo della densità d'occupazione i graticolati sono considerati superfici calpestabili.



- III. 4 Pavimento grigliato (sinistra) e graticolato formato da tubi metallici (con distanza tra gli assi di 10 cm) (destra). Entrambi sono considerati superfici calpestabili per il calcolo del numero di animali massimo ammesso.

#### Nota bene

- Una guida sulla valutazione delle superfici calpestabili è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. [10.4 «Sistemi di detenzione per le galline ovaiole: voliere e stalle mobili»](#).

## B Densità d'occupazione massima

Categoria di animali <sup>1) 2)</sup>	Pulcini fino alla 10a settimana di vita	Animali giovani dalla 11a settimana di vita	Galline ovaiole <sup>a)</sup> , animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova	
			Fino a 2 kg	Oltre 2 kg
Pollai con non più di 150 animali <sup>3) 4) b)</sup>	14 animali/m <sup>2</sup>	9,3 animali/m <sup>2</sup>	7 animali/m <sup>2</sup>	6 animali/m <sup>2</sup>
Pollai con più di 150 animali	15 animali/m <sup>2</sup>	Superficie grigliata: 16,4 animali/m <sup>2</sup> + Superficie con lettiera: 10,3 animali/m <sup>2</sup>	Superficie grigliata: 12,5 animali/m <sup>2</sup> + Superficie con lettiera: 3,5 animali/m <sup>2</sup>	
Pollame riproduttore, per animale			1400 cm <sup>2</sup>	

### Osservazioni

- 1) Per la massima densità d'occupazione possibile si tiene conto della minore offerta presente di superfici calpestabili, mangiatoie, posatoi, superfici di nido e abbeveratoi.
- 2) La superficie dell'area a clima esterno non può essere in alcun caso utilizzata per calcolare il numero massimo di animali ammessi in un pollaio. Ciò vale anche se quest'area è disponibile in permanenza.
- 3) Nei pollai di piccole dimensioni (fino a 20 animali) la superficie offerta è da allestire in modo che tutte le strutture necessarie abbiano posto, gli animali possano essere stabulati anche in caso di lunga permanenza nel pollaio (più settimane in caso di epizootia) e che sia possibile occuparsi degli animali senza ostacoli.
- 4) Nei pollai di piccole dimensioni le strutture devono essere alte almeno 100 cm.

### Nota bene

- a) Una tabella [Excel](#) sul calcolo della densità di occupazione per le galline ovaiole è disponibile sul sito dell'USAV.
- b) Le direttive sulla detenzione di pollame in piccoli gruppi sono consultabili nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. [10.4 «La detenzione amatoriale di pollame»](#).

## C Posatoi

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10a settimana di vita	Animali giovani dalla 11a settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Lunghezza dei posatoi per animale in cm	8	11	14
Distanza orizzontale tra i posatoi (misura dell'asse) in cm <sup>1)</sup>	25	25	30

### Osservazione

- 1) La distanza tra gli assi dei posatoi che sono disposti su varie altezze non è definita.

### Nota bene

- Una guida sulla valutazione della lunghezza dei posatoi è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. [10.4 «Sistemi di detenzione per le galline ovaiole: voliere e stalle mobili»](#).



## D Nidi

Categoria di animali	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova <sup>a)</sup>
Nido individuale, numero di animali per nido	5
Nido collettivo, numero di animali per m <sup>2</sup> di superficie di nidi <sup>b)</sup>	100

### Nota bene


- a) Le galline ovaiole e gli animali riproduttori devono avere a disposizione i nidi al momento dell'inizio della deposizione delle uova, solitamente l'inizio della deposizione delle uova avviene durante la 18a settimana di vita.
- b) Le superfici dei nidi collettivi vanno moltiplicate per il numero dei nidi presenti nel pollaio per ottenere la superficie totale dei nidi.
- c) Una guida sulla misurazione della superficie dei nidi è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. [10.4 «Sistemi di detenzione per le galline ovaiole: voliere e stalle mobili»](#)

## E Mangiatoie allungate

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10 <sup>a</sup> settimana di vita	Animali giovani dalla 11 <sup>a</sup> settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Mangiatoie automatiche: spazio disponibile per animale lungo la mangiatoia <sup>1)2)</sup>	3,0 cm	6,0 cm	8,0 cm
Mangiatoie manuali: spazio disponibile per animale lungo la mangiatoia <sup>1)2)</sup>	3,0 cm	10,0 cm	16,0 cm

### Osservazioni

- 1) Si possono prendere in considerazione tutti i lati della mangiatoia allungata nella misura in cui sono accessibili.
- 2) Le curve, le inclinazioni, i settori e i binari coperti che distano tra loro meno di 30 cm non possono essere presi in considerazione.



III. 5 Mangiatoia allungata automatica (nastro trasportatore per l'alimentazione) (sinistra) e mangiatoia allungata manuale (destra).

## F Mangiatoie circolari

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10 <sup>a</sup> settimana di vita	Animali giovani dalla 11 <sup>a</sup> settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Spazio disponibile per animale lungo la circonferenza della mangiatoia <sup>1)2)</sup>	2,0 cm	3,0 cm	3,0 cm

### Osservazioni

- 1) Per calcolare la circonferenza della mangiatoia circolare si deve prendere come base il diametro senza i bordi.
- 2) Gli appoggi inclinati che ostacolano l'accesso al foraggio devono essere dedotti nel calcolo.



III. 6 Mangiatoia circolare automatica (sinistra) e mangiatoia circolare manuale (destra).

## G Abbeveratoi allungati

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10 <sup>a</sup> settimana di vita	Animali giovani dalla 11 <sup>a</sup> settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Spazio disponibile per animale lungo il canale dell'abbeveratoio	1,0 cm	2,0 cm	2,5 cm

## H Abbeveratoi circolari

Categoria di animali	Pulcini fino alla 10 <sup>a</sup> settimana di vita	Animali giovani dalla 11 <sup>a</sup> settimana di vita	Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova
Spazio disponibile per animale lungo la circonferenza dell'abbeveratoio	1,0 cm	1,5 cm	1,5 cm

**I Abbeveratoi a tettarella**

<b>Categoria di animali</b>	<b>Pulcini fino alla 10<sup>a</sup> settimana di vita</b>	<b>Animali giovani dalla 11<sup>a</sup> settimana di vita</b>	<b>Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova</b>
Numero di animali per abbeveratoio (almeno due per unità di detenzione)	15	15	15

**J Abbeveratoi a coppa**

<b>Categoria di animali</b>	<b>Pulcini fino alla 10<sup>a</sup> settimana di vita</b>	<b>Animali giovani dalla 11<sup>a</sup> settimana di vita</b>	<b>Galline ovaiole, animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova</b>
Numero di animali per abbeveratoio	30	25	25